



COMUNE DI VICENZA

Servizi Sociali

Tel. 0444-222520 –222532 www.comune.vicenza.it

email: segreteria@comune.vicenza.it – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANCHE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 (D.M. 30.03.2016 E D.M. 30.07.2021)

IL DIRIGENTE

- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 marzo 2016 ad oggetto *"Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi" di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016*", pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 30 luglio 2021 di pari oggetto relativo al riparto dell'annualità 2021, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 23.09.2021;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 09.12.2021 ad oggetto *"Linee di intervento per l'erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli previsti dal D.M. 30.03.2016 e dal D.M. 30.07.2021"*;
- Vista la determina n. 2731 del 14/12/2021 che approva lo schema di avviso pubblico;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso i soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda di contributo finalizzato agli interventi di sostegno della morosità incolpevole di seguito indicati. Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili erogate dalla Regione Veneto.

Si precisa che i destinatari e la finalizzazione dei contributi si distinguono in due categorie contraddistinte dalla lettera A (per gli interventi "ordinari" di cui al D.M. 30.03.2016) e dalla lettera B (per gli interventi di cui al D.M. 30.07.2021 correlati all'emergenza Covid-19).

A. INTERVENTI "ORDINARI" PREVISTI DAL D.M. 30.03.2016

1. A) - DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo per l'accesso al fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza nel comune di Vicenza;
3. titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
4. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio, per il quale sussiste la morosità, da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
5. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0199149/2021 del 21/12/2021
Firmatario: MICHAELA CASTAGNARO

6. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. I soggetti sopraindicati devono trovarsi nella condizione di "morosità incolpevole" di cui al successivo punto 2. A).

2. A) – ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) cessazioni di attività libero-professionali o imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni a fini fiscali;
- e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

La causa determinante la morosità deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e, comunque, in un periodo non antecedente al 01.01.2019.

3. A) - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE REDDITUALE

La consistente riduzione del reddito si considera significativa quando il reddito complessivo ai fini IRPEF percepito dal nucleo familiare risulta ridotto, nell'anno in cui si è verificata la causa determinante la morosità, in misura superiore al 25% rispetto al reddito percepito nell'anno precedente l'insorgenza della predetta causa. La riduzione del reddito è certificabile mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali relative alle annualità sopra indicate o attraverso l'ISEE corrente.

4. A) - AMMONTARE E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati agli interventi sotto indicati.

a) contributo in caso di sfratto non ancora convalidato

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di una procedura di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, potranno chiedere un contributo **fino ad € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, il quale si impegni alla rinuncia/mancata attivazione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti e degli oneri accessori insoluti, dovuti in base al contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00, la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00, potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e la rinuncia/mancata attivazione del giudizio.

b) contributo in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno richiedere un contributo **fino ad € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto.

La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00. Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogata un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, di cui al paragrafo precedente, a copertura parziale del pagamento del canone del nuovo contratto di locazione e del deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previa presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto di locazione registrato.

L'eventuale copertura di successivi canoni, nei limiti dell'importo e con le modalità sopra indicate, avverrà previo accertamento, da parte dei Servizi Sociali, della persistenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

c) contributo in caso di sfratto convalidato: misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno chiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino ad € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di 6 mesi):

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00;
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo tra le parti, mediante rate trimestrali anticipate.

d) contributo in caso di sfratto convalidato: sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per una nuova soluzione abitativa

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potranno richiedere un contributo nel limite massimo di **€ 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo sopraindicato.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali anticipate, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto registrato e, comunque, ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di sfratto; è prevista la verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

Il contributo potrà essere eventualmente erogato all'inquilino sotto forma di rimborso, previa esibizione della documentazione attestante la stipula del contratto di locazione e il pagamento del deposito cauzionale e/o dei canoni di locazione.

5. A) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di contributo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, Cittadino/Assistenza Sociale.

Data la specificità dell'istanza e la tipologia di interventi che richiedono un'interlocuzione diretta con i soggetti interessati, la domanda deve essere presentata esclusivamente a mano, previo

appuntamento telefonico o via e-mail, presso il Centro Servizio Sociale Territoriale (CSST) di riferimento:

CSST CENTRO-NORD, via Turra 70, Tel. 0444.222540-222940 email: csst-centro-nord@comune.vicenza.it

CSST SUD-EST, via Giuriato 72, Tel. 0444.222920-222930 email: csst-sud-est@comune.vicenza.it

CSST OVEST, via Thaon di Revel 44 Tel. 0444.222960-222970 email: csst-ovest@comune.vicenza.it

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, sottoscriverla e allegare la seguente documentazione:

a) copia di un documento di identità del firmatario la domanda nel caso la stessa non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento; atto di delega nel caso in cui il richiedente non sia titolare del contratto di locazione, con allegata copia del documento di identità del delegante;

b) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

c) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 2. A) del presente avviso (es. *lettera di licenziamento, cassa integrazione, scadenza del contratto a termine, cessazione attività professionale o d'impresa, documenti relativi alle gravi condizioni di salute, sentenza di separazione/divorzio, allontanamento di un componente il nucleo familiare..*);

d) dichiarazioni fiscali relative alle annualità indicate al punto 3.A) attestanti la riduzione del reddito superiore al 25% oppure ISEE corrente (*doc. eventuale*);

e) attestazione ISEE in corso di validità o numero di protocollo DSU INPS-ISEE dei redditi relativi al nucleo familiare;

f) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto della procedura di sfratto, regolarmente registrato;

g) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuale copia dell'ordinanza di convalida di sfratto e degli atti successivi.

Il servizio sociale competente provvederà ad elaborare con il nucleo familiare un progetto personalizzato che indicherà la finalizzazione del contributo e l'entità in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione (es. capacità economica reale del nucleo al momento della presentazione dell'istanza, possibilità di superamento delle condizioni che hanno determinato l'insorgere della morosità incolpevole, adesione delle parti interessate – proprietario ed inquilino - alla tipologia di intervento proposto e sua sostenibilità, adesione dell'inquilino a percorsi/progetti di accompagnamento sociale proposti dal servizio sociale etc.).

6. A) - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Espletato l'esame di ammissibilità della domanda pervenuta in relazione ai requisiti previsti, il richiedenti verrà informato dell'esito della stessa.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini derivante dalla necessità di regolarizzare la domanda e/o integrare la documentazione mancante.

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria; nel caso di situazioni urgenti, determinati dall'imminenza dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, il criterio dell'esame cronologico delle domande potrà essere derogato.

B. INTERVENTI PREVISTI DAL D.M. 30.07.2021 - EMERGENZA COVID-19

1. B) - DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo per l'accesso al fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza nel comune di Vicenza;
3. titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
4. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, e residenza nell'alloggio per il quale sussiste la morosità da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
5. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L. R. 16/2018;
6. aver maturato, in ragione dell'emergenza Covid-19, una morosità nel pagamento dei canoni e/o oneri accessori a decorrere dal mese di marzo 2020.

I richiedenti devono trovarsi nella condizione di "morosità incolpevole" di cui al punto 2. B).

2. B) ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori per effetto dell'emergenza Covid-19, a causa della riduzione, superiore al 25%, del reddito percepito dal nucleo familiare. La riduzione del reddito è certificabile mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 o, in alternativa, attraverso l'ISEE corrente.

3. B) AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono destinati a regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori insoluti a decorrere dal mese di marzo 2020. Essi saranno corrisposti fino ad un massimo di € 8.000,00, con il limite di € 500,00/mese.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione, da parte di quest'ultimo, di attestazione relativa alla sussistenza, all'ammontare e al periodo della morosità.

4. B) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di contributo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, Cittadini/Assistenza Sociale.

Data la natura dell'istanza che richiede il coinvolgimento di più soggetti, la domanda deve essere presentata, esclusivamente a mano, presso i Servizi Sociali del Comune di Vicenza, Contrà Busato n. 19, previo appuntamento telefonico (0444-222530-222575) o via email al seguente indirizzo: interventifamiglie@comune.vicenza.it

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità del firmatario la domanda, nel caso la stessa non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento; atto di delega nel caso in cui il richiedente non sia titolare del contratto di locazione, con allegata copia del documento di identità del delegante;
- b) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

- c) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 2. B) del presente avviso (es. *lettera di sospensione/interruzione del rapporto di lavoro causa Covid-19, altra documentazione utile per i lavoratori autonomi etc.*);
- d) dichiarazioni fiscali 2021/2020 attestanti la riduzione del reddito superiore al 25% oppure ISEE corrente (*doc. eventuale*);
- e) attestazione ISEE in corso di validità o numero di protocollo DSU INPS-ISEE dei redditi relativi al nucleo familiare;
- f) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio per cui sussiste la morosità, regolarmente registrato;
- g) attestazione del proprietario relativa alla sussistenza, ammontare e periodo della morosità a decorrere dal mese di marzo 2020.

5. B) - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Espletato l'esame di ammissibilità della domanda pervenuta in relazione ai requisiti previsti, il richiedente verrà informato dell'esito della stessa.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini derivante dalla necessità di regolarizzare la domanda e/o integrare la documentazione.

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

6. CRITERI DI PRIORITA'

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti ULSS per l'attuazione di un determinato progetto assistenziale individuale.

7. ESCLUSIONI

Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

1. gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi di disagio abitativo a canone agevolato determinato in base alla situazione economica;
2. titolari, o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
3. i soggetti titolari di contratti di affitto, per cui viene richiesto il contributo, stipulato con parenti o affini entro il secondo grado.

Con riferimento agli interventi previsti dal D.M. 30.03.2016 (lettera A): sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati ai sensi del medesimo D.M. 30 marzo 2016 o del precedente D.M. 14 maggio 2014.

Con riferimento ai contributi previsti dal D.M. 30.07.2021 (lettera B): sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati per la medesima tipologia di intervento, di cui all'avviso PGN 17508/2021 ad oggetto "*Avviso pubblico per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anche in conseguenza dell'emergenza Covid-19*".

8. INCUMULABILITA'

I contributi concessi non sono cumulabili con:

- a) il c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

b) i contributi erogati dalla Regione Veneto nell'ambito dei procedimenti "FSA-Covid", "FSA-Covid2", "FSA-Covid3";

c) i contributi erogati dal Comune di Vicenza:

- per la medesima tipologia di intervento di cui all'avviso PGN 145507/2020 ad oggetto "*Fondo inquilini morosi incolpevoli – Integrazione avviso pubblico PGN 115688/2017 per ampliamento tipologia di beneficiari a causa dell'emergenza Covid-19*";

- nell'ambito dei procedimenti FSA (Fondo Sostegni Affitti);

- ordinari e/o straordinari destinati al sostegno al pagamento dei canoni di locazione e/o per la prevenzione sfratti.

Per i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) si procederà alla decurtazione, dal contributo teorico spettante, degli importi percepiti a sostegno del pagamento degli affitti.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle acquisibili tramite altri enti o banche dati.

Qualora sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune procederà alla decadenza/revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e alle segnalazioni/adempimenti previsti dalla legge.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara. Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali, ai seguenti numero telefonici: 0444/ 222530-222575 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì a venerdì.

Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Vicenza all'indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, nella sezione Pubblicazioni on line, Gare e Avvisi, Contributi e sussidi.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al presente avviso è allegata l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Vicenza, data della firma digitale

**Il Dirigente
Servizi Sociali
Dott.ssa Micaela Castagnaro**

(documento firmato digitalmente artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv. Francesco Rucco, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vicenza.it.

Delegato al trattamento dei dati

Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali, con sede in contrà Busato 19 Vicenza, dati di contatto: tel. 0444/222532 – e-mail segreteria@direzioneservizisociali@comune.vicenza.it

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.